



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Poppi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7525/2009** promossa da:

SOC. COOP. (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____ e
dell'avv. _____ (_____) VIA
REGGIO NELL'EMILIA; elettivamente domiciliato in VIA
REGGIO EMILIA presso il difensore avv.

_____ ATTORE
contro
(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. POZZI
ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA DELIO TESSA 1 20121 MILANO presso il difensore
avv. POZZI ROBERTO

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. POZZI
ROBERTO (PZZRRT70P24L682J) VIA DELIO TESSA 1 20121 MILANO;
(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv.
e dell'avv. D'AMBRA VINCENZO (DMBVCN77L15F839S) VIA VISCONTI
MONDRONE 11 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA _____ MILANO
presso il difensore avv.

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. ZURRU
DARIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN SEPOLCRO 1 20123 MILANO presso il
difensore avv. ZURRU DARIO

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. ZURRU
DARIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN SEPOLCRO 1 20123 MILANO presso il difensore
avv. ZURRU DARIO

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____ e
dell'avv. D'AMBRA VINCENZO (DMBVCN77L15F839S) VIA VISCONTI MONDRONE 11
MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA _____ MILANO presso il difensore avv.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 14/9/2009, _____ soc. coop. conveniva in giudizio s.r.l. in liquidazione chiedendo di accertare l'inadempimento della convenuta rispetto al contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto in data 27/10/2005, di dichiararne la risoluzione per inadempimento della promissaria acquirente e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni provocati ad _____ da tale inadempimento.

La convenuta si costituiva in giudizio in data 23/12/2009 attraverso comparsa con la quale chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice e formulava, a propria volta, domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di _____ con condanna di quest'ultima alla restituzione della caparra ed al risarcimento danni.

Dopo ampia istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 19/12/2013.

A tale udienza parte attrice precisava una prima volta le seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, azione ed eccezione disattese:

- accertare e dichiarare che l'inadempimento del contratto preliminare di vendita stipulato in data 27/10/2005, come modificato ed integrato in data 20.12.2006, 28.12.2006 e 3.12.2007, si è verificato per fatto e colpa della società promissaria acquirente _____ s.r.l. in liquidazione, corrente in Milano, per i fatti esposti in narrativa;

- accertare e dichiarare che il contratto preliminare di vendita stipulato in data 27.10.2005, come modificato ed integrato in data 20.12.2006, 28.12.2006 e 3.12.2007 si è risolto ad ogni effetto di legge per fatto e colpa della promissaria acquirente, per il combinato disposto degli artt. 1385 comma terzo c.c. e 1454 c.c.;

- accertare e dichiarare che _____ Soc. Coop. a seguito dell'inadempimento della società acquirente _____ s.r.l. in liquidazione ha subito danni per i motivi esposti in narrativa, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di _____ Soc. Coop. in persona del legale rappresentante a trattenere, a titolo di acconto sul maggior dovuto, la somma versata a titolo di caparra confirmatoria all'atto della stipula del contratto preliminare, pari a € 50.000,00 (euro cinquantamila) e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare _____ s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, a corrispondere ad _____ Soc. Coop., in persona del legale rappresentante, a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti e patienti, una somma pari ad € 1.100.000,00 o quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata, quantificata e ritenuta di giustizia in corso di causa, anche occorrendo con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Con vittoria di spese e compenso professionale”.

Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., parte convenuta depositava comparsa conclusionale solo per rendere noto l'evento interruttivo rappresentato dalla cancellazione -intervenuta il 10.4.2013- della società convenuta dal registro delle imprese.

Il G.I. -con ordinanza 25.3.2014- rimetteva la causa in istruttoria per l'udienza del 5.6.2014, durante la quale veniva dichiarata l'interruzione del processo.

Parte attrice riassumeva il giudizio nei confronti di tutti i soci della _____ i quali si costituivano -con autonome comparse- chiedendo il rigetto della domanda in quanto difetterebbe il presupposto di cui all'art. 2495 comma 2 c.c. (percezione di una quota di attivo patrimoniale in sede di riparto finale di



liquidazione) affinché i soci possano essere chiamati a rispondere dei debiti facenti capo alla società estinta.

Nuovamente, all'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione e parte attrice così precisava: "Piaccia all'Ecc. mo Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, ogni

diversa istanza, azione ed eccezione disattese:

- preliminarmente dare atto che s. r. l. in liquidazione, già con sede in Milano, risulta cancellata dal registro delle imprese a far data dal 101412013 e che gli ex soci, nei confronti dei quali il giudizio è stato riassunto, sono chiamati a proseguire il rapporto processuale;

- accertare e dichiarare che in conseguenza della cancellazione della società s. r. l. dal registro delle imprese, la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta deve intendersi rinunciata, ovvero, in ogni caso, respingerla perché infondata in fatto e/o diritto;

- nel merito, accertare e dichiarare ex artt. 1385, terzo comma c.c., 1453 cc. e/o 1454 c. c., la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 2711012005, come modificato ed integrato in data 20.12.2006, 28.12.2006 e 3.12.2007, per l'inadempimento della promissaria acquirente, ora rappresentata dagli ex soci, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di a trattenere la caparra confirmatoria di 650.000,00 a titolo di acconto sul maggior danno subito ed il diritto al risarcimento del danno ulteriore nella misura di 61.100.000,00 ovvero in quella inferiore che risulta provata in atti o liquidata con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- dare atto che il bilancio finale di liquidazione della s. r. l. si è chiuso senza alcuna apparente ripartizione di attivo fra soci, è ciò ex art. 2945, secondo comma c. c., impedisce allo stato di far valere nei loro confronti la responsabilità patrimoniale per l'obbligazione risarcitoria come sopra determinata, senza pregiudizio tuttavia per ulteriori e diverse azioni che potrà intraprendere per la tutela del proprio diritto di credito.

Con vittoria di spese e compenso professionale "

Le parti discutevano la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Sulla questione, oggetto di mai sopito dibattito dottrinale anche dopo la riforma del diritto societario conseguente al DLgs. n. 6 del 2003, degli effetti della cancellazione della società commerciale dal registro delle imprese, le sezioni unite della Suprema Corte hanno reso il principio che la cancellazione detta, ove l'adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 DLgs. cit. (che, modificando l'art. 2495, 2° co., c.c., ha attribuito all'istituto efficacia costitutiva), determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici a essa facenti capo (v. sez. un. Cass. n. 4060/2010; Cass. n. 4061/2010; Cass. n. 4062/2011; Cass. 16.5.2012 n. 7676).

E' stato altresì chiarito (e in questo non si condivide la tesi attorea) che l'estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese è fenomeno affatto diverso rispetto alla successione universale conseguente alla morte della persona fisica (cfr. Cass. 9.11.2012 n. 19453: "la disciplina dell'art. 2495 c.c. non prevede affatto che alla società estinta subentrino automaticamente i soci").

Con sentenza 16.5.2012 n. 7676 la Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che il socio di una società di capitali estinta per cancellazione dal registro delle imprese succede a questa nel processo a norma dell'art. 110 c.p.c. purchè abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione: il disposto di cui all'art. 2495 comma 2 c.c., pertanto, non costituirebbe soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale, ma anche la condizione per la sua successione nel processo già instaurato contro la società dal momento che egli non sarebbe successore della società in quanto tale, ma "lo



diventa nella specifica ipotesi, disciplinata dalla legge, di riscossione della quota" (Cass. 16.5.2012 n. 7676).

Tuttavia, con la successiva sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013 la Suprema Corte, affrontando le stesse questioni trattate dalle precedenti decisioni delle Sezioni Unite n. 4060/2012, confermando la maggior parte dei principi già enunciati, ha affrontato in primo luogo i profili sostanziali inerenti ai rapporti passivi, precisando che "ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. le obbligazioni residuanti in capo alla società estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese si trasferiscono ai soci, che ne rispondono solo nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione (...) Nell'ipotesi in cui il limite di responsabilità posto dall'art. 1495 cod. civ. renda evidente l'inutilità dell'azione nei confronti del socio ciò potrebbe al limite riflettersi sul requisito dell'interesse ad agire ma non certo sulla legittimazione processuale del socio stesso", in questo modo parzialmente smentendo quanto affermato dalle sentenze nn. 7676/2012 e 7679/2012.

La stessa pronuncia, inoltre, ha ribadito che "nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori (...) per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuole dire che vi sarebbe stata comunque incapacienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare".

Pertanto, e in conclusione, premesso che non è in contestazione il fatto storico costituito dall'avvenuta approvazione del bilancio finale di liquidazione, nel quale i soci hanno dato espressamente atto che "nessuna attività residua verrà ripartita a favore dei soci, residuando ancora (...) alcune posizioni debitorie per la soddisfazione delle quali l'attivo sociale non è risultato sufficiente", deve constatarsi, in coerenza con i principi espressi nell'evoluzione giurisprudenziale sopra accennata, che parte attrice risulta carente di interesse ad agire, con conseguente rigetto della domanda.

Secondo soccombenza, inoltre, parte attrice dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti. Infatti, anche qualora fosse stata fondata la domanda originariamente intrapresa nei confronti della società, la riassunzione nei confronti dei soci, seppure astrattamente legittimati passivi, è risultata priva di interesse in base a quanto risultante dal verbale -pubblico- di approvazione del bilancio.

Per altro, la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata in base all'attività effettivamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Luisa Poppi, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da soc. coop. nei confronti di

....., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

-rigetta la domanda attorea;

-condanna soc. coop. alla rifusione delle spese processuali in favore di ciascuno dei convenuti che si liquidano in complessivi € 9.000, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 23 luglio 2015

Il Giudice
dott. Luisa Poppi

